

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1566

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BORDON, MANCINO, BATTISTI,
PETRINI, DALLA CHIESA, CAVALLARO e MAGISTRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2002

Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

ONOREVOLI SENATORI. - Le ultime vicende politico-parlamentari, conclusesi con le dimissioni del Ministro dell'interno Scajola - indirettamente collegate alle polemiche insorte a causa della revoca della scorta del professor Marco Biagi - hanno posto con urgenza la necessità di accertare le cause e le conseguenti responsabilità della mancata protezione del professore bolognese, e più in generale, di indagare sulla strategia della lotta al terrorismo.

A tale riguardo - anche per le implicazioni di ordine legislativo che ne potranno derivare

- lo strumento dell'inchiesta parlamentare si appalesa il più idoneo, purché le indagini, gli esami e le conclusioni siano svolti in tempi ragionevoli ed utili, anche per definire nuovi e più avanzati livelli di attacco alle frange dell'eversione.

Il presente disegno di legge corrisponde alle predette finalità e si compone di soli 3 articoli con i quali vengono definiti i compiti, i poteri e la composizione della Commissione, la quale è chiamata ad ultimare i propri lavori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento, ed è presieduta da un senatore o da un deputato designato d'intesa dai Presidenti delle due Camere.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i poteri e i limiti di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione; ad essa non può essere opposto in nessun caso il segreto di Stato.

4. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 2.

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico, in uguale misura, dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 3.

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentando una relazione conclusiva alle Camere.

